

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-1538 del 14/03/2025
Oggetto	REG. REG. N. 41/01 ART. 27 - SOCIETA' AGRICOLA SANT'ANTONIO ALLEVAMENTI S.R.L. - RINNOVO CON UNIFICAZIONE DEI PROCEDIMENTI (EX PCPPA0052 - EX PCPPA0054) DELLA CONCESSIONE PER LA DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA SOTTERRANEA IN COMUNE DI FIORENTUOLA D'ARDA (PC), LOCALITÀ BASELICADUCE - MOLINO DI MEZZO AD USO IGIENICO ED ASSIMILATI (ZOOTECNICO) - COD. PROC. PC24A0081 - SINADOC 34891/2024.
Proposta	n. PDET-AMB-2025-1598 del 14/03/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ANNA CALLEGARI

Questo giorno quattordici MARZO 2025 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ANNA CALLEGARI, determina quanto segue.

**OGGETTO: REG. REG. N. 41/01 ART. 27 – SOCIETA' AGRICOLA SANT'ANTONIO
ALLEVAMENTI S.R.L. - RINNOVO CON UNIFICAZIONE DEI
PROCEDIMENTI (EX PCPPA0052 – EX PCPPA0054) DELLA CONCESSIONE
PER LA DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA SOTTERRANEA IN COMUNE
DI FIORENZUOLA D'ARDA (PC), LOCALITÀ BASELICADUCE – MOLINO
DI MEZZO AD USO IGIENICO ED ASSIMILATI (ZOOTECNICO) – COD.
PROC. PC24A0081 – SINADOC 34891/2024.**

LA DIRIGENTE

VISTI:

- il R.D. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche) e il R.D. 1775/1933 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici); la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); il D.Lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale); il D.Lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni);
- la L.R. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare gli artt. 152-156; la L.R. 4/2018 (Disciplina della procedura di V.I.A.); il R.R. 41/2001 (Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica); la L.R. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali); il Piano di tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, n. 40/2005; la L.R. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17; la L.R. 2/2015, in particolare l'art. 8 (Entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico);
- le d.G.R. in materia di canoni e spese istruttorie: 609/2002, 1325/2003, 1274, 2242 e 1994 del 2005 1985/2011, 65/2015 e 1717/2021; la d.G.R. 787/2014 sulla durata delle concessioni; le d.G.R. 2067/2015 e 2293/2021 (Attuazione Direttiva Quadro sulle Acque 2000/60/CE);
- il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale approvato dall'Amministrazione Provinciale di Piacenza con atto C.P. n. 69 del 2 luglio 2010 e la nota pervenuta il 17/02/2017 con n. 1809 di prot.

con la quale l'Amministrazione Provinciale forniva una interpretazione delle disposizioni contenute nelle Norme del vigente PTCP (Allegato N5) in merito all'obbligo di installazione dei misuratori di portata;

DATO ATTO che:

- con Deliberazione della Giunta Regionale Emilia – Romagna n° 1181/2018 è stato approvato l'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla L.R. n° 13/2015, attribuendo alle Aree Autorizzazioni e Concessioni territorialmente competenti lo svolgimento delle funzioni relative al demanio;
- sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae nn. 130/2021, 94/2023, 39/2021 e 49/2024 alla sottoscritta responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

DATO ATTO che:

- con atto cumulativo n. 16052 del 06/11/2014 del Responsabile del Servizio Tecnico dei Bacini degli affluenti del Po di Piacenza della Regione Emilia-Romagna, veniva disposto il rilascio alla Società Agricola San Francesco Allevamenti S.r.l., della concessione per la derivazione di acqua pubblica sotterranea ad uso igienico ed assimilati (zootecnico):
 - mediante n. 1 pozzo (proc. PCPPA0052) avente portata massima di 10 l/s e volume di prelievo pari a 50.000 mc/anno,
 - mediante n. 1 pozzo (proc. PCPPA0054) avente portata massima di 6 l/s e volume di prelievo pari a 80.000 mc/anno;pozzi situati entrambi in Comune di Fiorenzuola d'Arda (PC) – Località Baselicaduce – Molino di Mezzo, con scadenza fissata al 30/09/2024;
- con atti ARPAE rispettivamente n. 6274 del 10/12/2021 (proc. PCPPA0052) e n. 6275 del 10/12/2021 (proc. PCPPA0054) della Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, su richiesta del legale rappresentante della Società Agricola Sant'Antonio Allevamenti S.r.l. (C.F./P. IVA 03959110986) pervenuta in data 09/11/2021 assunta al prot. ARPAE con il n.

172453, veniva disposto ai sensi dell'art. 28 R.R. n. 41/2001 il cambio di titolarità delle suddette concessioni;

- il legale rappresentante della Società Agricola Sant'Antonio Allevamenti S.r.l. (C.F./P. IVA 03959110986), ha presentato a questo Servizio istanza (assunta al protocollo ARPAE con il n. 150327 in data 19/08/2024) di rinnovo, senza varianti, e contestuale unificazione in un unico procedimento delle concessioni per la derivazione da acque pubbliche sotterranee mediante i predetti pozzi, aventi le caratteristiche di seguito descritte:

Prelievo da esercitarsi mediante pozzo PCPPA0052 avente profondità di mt. 42,00;

- ubicazione del prelievo: Comune di Fiorenzuola d'Arda (PC), Località Baselicaduce – Molino di Mezzo, su terreno di proprietà della ditta richiedente, censito al N.C.T. del suddetto Comune al Foglio n. 21, Mappale n. 187; coordinate UTM-RER: X: 575055 Y: 977151;
- destinazione della risorsa ad uso igienico ed assimilati (zootecnico);
- portata massima di esercizio pari a l/s 6;
- volume d'acqua complessivamente prelevato pari a mc/annui 50.000;

Prelievo da esercitarsi mediante pozzo PCPPA0054 avente profondità di mt. 27,00;

- ubicazione del prelievo: Comune di Fiorenzuola d'Arda (PC), Località Baselicaduce – Molino di Mezzo, su terreno di proprietà della ditta richiedente, censito al N.C.T. del suddetto Comune al Foglio n. 21, Mappale n. 187; coordinate UTM-RER: X: 574915 Y: 977000;
- destinazione della risorsa ad uso igienico ed assimilati (zootecnico);
- portata massima di esercizio pari a l/s 6;
- volume d'acqua complessivamente prelevato pari a mc/annui 80.000;

RITENUTO di procedere al rilascio di un'unica concessione per la derivazione di acqua pubblica sotterranea da esercitarsi tramite n. 2 pozzi, in quanto entrambi a servizio dello stesso insediamento produttivo e ai fini ambientali per lo sfruttamento della falda riconducibili allo stesso corpo idrico, con obbligo di installare il contatore su entrambi i pozzi per le verifiche dei quantitativi d'acqua estratti;

CONSIDERATO che la domanda presenta i requisiti per essere sottoposta al procedimento di rinnovo della concessione per la derivazione da acque sotterranee ai sensi dell'art. 27 R.R. 41/2001;

DATO INOLTRE ATTO che la destinazione d'uso della risorsa idrica è qualificabile, per la definizione del canone, come uso “igienico ed assimilati”;

DATO ATTO che nell’ambito dell’istruttoria è stata verificata la congruità dei quantitativi di risorsa demaniale richiesti con la succitata istanza di concessione;

DATO ATTO che, in data 21/10/2024, la Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia (BDNA), ha rilasciato la documentazione antimafia attestante l’assenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011;

CONSIDERATO, INOLTRE, che, in base alla valutazione condotta col “*Metodo ERA*” di cui alla c.d. “*Direttiva Derivazioni*” dell’Autorità di Distretto Idrografico del Fiume Po (delib. 8/2015, aggiornata dalla delib. 3/2017), tenuto conto delle precisazioni fornite dalla medesima Autorità con nota assunta al protocollo ARPAE n. 195932 del 17/11/2023, la derivazione oggetto di concessione ricade nei casi di “*Repulsione*”, definiti dalla medesima Direttiva;

RITENUTO, DI CONSEGUENZA, di impartire le seguenti prescrizioni:

- monitoraggi periodici;
- azioni di risparmio della risorsa idrica;
- valutazione di progressiva riduzione del prelievo;

come dettagliate all’articolo 7 del Disciplinare di concessione allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

ACCERTATO che il richiedente:

- ha corrisposto le spese istruttorie e quanto dovuto per i canoni, fino all’anno 2024;
- risulta costituito un deposito cauzionale pari a euro 438,35 già versato per i procedimenti PCPPA0052 e PCPPA0054;

CONSIDERATO che, nel procedimento istruttorio, non sono emerse sopravvenute ragioni di pubblico interesse in relazione alla tutela della qualità, quantità ed uso della risorsa nè condizioni riconducibili alle cause di diniego di cui all’art. 22 del R.R. 41/2001;

RESO NOTO che:

- il Responsabile del procedimento è il Titolare dell'Incarico di funzione "Polo specialistico Demanio Idrico Acque per uso industriale ed altri utilizzi", Area Autorizzazioni e Concessioni Ovest - ARPAE Emilia-Romagna, Pietro Boggio Tomasaz;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna, con sede in Bologna, via Po n° 5 ed il responsabile del trattamento dei medesimi dati è la sottoscritta Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'ARPAE di Piacenza;
- le informazioni che devono essere rese note ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nella "Informativa per il trattamento dei dati personali", consultabile sul sito web dell'Agenzia www.arpae.it;

DATO ATTO che, ai sensi di quanto previsto all'art. 6 bis L. n. 241/1990, nei confronti del Responsabile del procedimento e della Dirigente firmataria non sussistono situazioni di conflitto di interessi, nemmeno potenziale;

RITENUTO, INFINE, sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi al rilascio del rinnovo con unificazione dei proc. PCPPA0052 e PCPPA0054 della concessione codice pratica PC24A0081;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. **di assentire** alla Società Agricola Sant'Antonio Allevamenti S.r.l. (C.F./P. IVA 03959110986), fatti salvi i diritti di terzi, il rinnovo con unificazione dei procedimenti PCPPA0052 e PCPPA0054 della concessione per la derivazione di acqua pubblica sotterranea, codice pratica PC24A0081, ai sensi dell'art. 27 R.R. 41/2001, con le caratteristiche di seguito descritte:

Prelievo da esercitarsi mediante pozzo 1 (ex PCPPA0052) avente profondità di mt. 42,00;

- ubicazione del prelievo: Comune di Fiorenzuola d'Arda (PC), Località Baselicaduce – Molino di Mezzo, su terreno di proprietà della ditta richiedente, censito al N.C.T. del suddetto Comune al Foglio n. 21, Mappale n. 187; coordinate UTM-RER: X: 575055 Y: 977151;
- destinazione della risorsa ad uso igienico ed assimilati (zootecnico);

- portata massima di esercizio pari a l/s 6;
- volume d’acqua complessivamente prelevato pari a mc/annui 50.000;
- corpo idrico interessato: cod. 0300ER-DQ2-CCS Nome: Conoide Arda – confinato superiore (limite acquifero A2 mt. 64,80 da p.c.);

Prelievo da esercitarsi mediante pozzo 2 (ex PCPPA0054) avente profondità di mt. 27,00;

- ubicazione del prelievo: Comune di Fiorenzuola d’Arda (PC), Località Baselicaduce – Molino di Mezzo, su terreno di proprietà della ditta richiedente, censito al N.C.T. del suddetto Comune al Foglio n. 21, Mappale n. 187; coordinate UTM-RER: X: 574915 Y: 977000;
- destinazione della risorsa ad uso igienico ed assimilati (zootecnico);
- portata massima di esercizio pari a l/s 6;
- volume d’acqua complessivamente prelevato pari a mc/annui 80.000;
- corpo idrico interessato: cod. 0300ER-DQ2-CCS Nome: Conoide Arda – confinato superiore (limite acquifero A2 mt. 64,80 da p.c.);

2. **di stabilire** che la concessione è valida **fino al 31/12/2034** e che l’eventuale rinnovo della stessa è subordinato anche all’esito degli approfondimenti conoscitivi derivanti dai monitoraggi annuali, delle azioni e delle valutazioni posti in capo al concessionario e di cui all'allegato disciplinare di concessione, art. 7;
3. **di approvare** il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, sottoscritto per accettazione dal concessionario in data 27/02/2025;
4. **di dare atto** che quanto dovuto per i canoni, sino all’anno 2025 è stato pagato;
5. **di dare, altresì, atto** è costituito un deposito cauzionale, quantificato in 438,35 euro;
6. **di provvedere** alla pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul BURERT;
7. **di dare atto** che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d’uso, risultando l’imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell’art. 5, d.P.R. 131/1986;
8. **di rendere noto** che:

- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento si provvederà alla pubblicazione ai sensi del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpae;
 - il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpae;
9. **di dare, infine, atto** che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n° 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica di questo atto, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144, R.D. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla data di notifica, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla medesima data;
10. **di notificare** il presente provvedimento nei termini di legge.

**La Dirigente Responsabile del
Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
dott.a Anna Callegari**

ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni del rinnovo con unificazione dei procedimenti PCPPA0052 e PCPPA0054, della concessione per la derivazione da acque pubbliche rilasciata alla Società Agricola Sant'Antonio Allevamenti S.r.l. (C.F./P. IVA 03959110986) (codice pratica PC24A0081).

ARTICOLO 1- DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELLE OPERE DI PRESA

1. L'opera di presa è costituita da n. 2 pozzi aventi profondità di mt. 42,00 (PCPPA0052) e mt. 27,00 (PCPPA0054), con colonna filtrante in ferro del diametro di mm 300, equipaggiati entrambi con elettropompa sommersa della potenza di kW 5,5, dotato di parete filtrante alla profondità compresa tra mt. 37,00 e mt. 42,00 (PCPPA0052) e mt. 23,60 e 27,00 (PCPPA0054) dal piano di campagna.
2. Le opere di presa sono site in Comune di Fiorenzuola d'Arda (PC), Località Baselicaduce – Molino di Mezzo, su terreno di proprietà della ditta richiedente, censito al N.C.T. del suddetto Comune al Foglio n. 21, Mappale n. 187; coordinate UTM-RER: X: 575055 Y: 977151 (ex PCPPA0052) - X: 574915 Y: 977000 (ex PCPPA0054).

ARTICOLO 2 - QUANTITÀ, MODALITÀ E DESTINAZIONE D'USO DEL PRELIEVO

1. La risorsa idrica prelevata è destinata ad uso igienico ed assimilati (zootecnico).
2. Il prelievo di risorsa idrica è stabilito nel limite di portata massima di esercizio pari a l/s 6 per entrambi i pozzi e nel limite di volume complessivo pari a mc/annui 130.000 (dati dalla somma di quanto già concesso nei procedimenti PCPPA0052 – PCPPA0054).
3. Il prelievo avviene dal corpo idrico cod. 0300ER-DQ2-CCS Nome: Conoide Arda – confinato superiore.

ARTICOLO 3 - CANONE DI CONCESSIONE

1. La L.R. n. 3/1999 e ss.mm. e ii. ha disposto i canoni per i diversi usi delle acque prelevate e fissato gli importi minimi di tali canoni.
2. La L.R. n. 2/2015 ha disposto le modalità di frazionamento dell'importo dei canoni e la scadenza annuale per la corresponsione dei relativi importi.
3. Il canone dovuto per l'anno **2025** ammonta a **euro 193,52**.

4. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone annuo entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, pena l'avvio delle procedure per il recupero del credito, anche se non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte dell'acqua concessa.
5. Il concessionario è tenuto ad adeguare il canone in base all'aggiornamento o rideterminazione disposto mediante deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento. Qualora la Giunta non provveda entro tale termine, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.
6. La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, non dà luogo a riduzione del canone annuo (art. 30 del R.R. n. 41/2001).
7. Il mancato pagamento di due annualità del canone è causa di decadenza del diritto a derivare (art. 32 del R.R. n. 41/2001).

ARTICOLO 4 - DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il deposito cauzionale versato, pari a **438,35 euro**, viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempiute tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.
2. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.

ARTICOLO 5 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

1. La concessione è valida fino al **31/12/2034** e che l'eventuale rinnovo della stessa è subordinato anche all'esito degli approfondimenti conoscitivi derivanti dai monitoraggi annuali, delle azioni e delle valutazioni posti in capo al concessionario e di cui all'allegato disciplinare di concessione, art. 7;
2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare il prelievo in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne

comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.

3. Il concessionario può rinunciare alla concessione dandone comunicazione scritta all'Amministrazione concedente, fermo restando l'obbligo di pagare il canone fino al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.
4. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di rinunciare alla concessione o di non rinnovarla è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 6 - REVOCA/DECADENZA

1. Il concessionario decade dalla concessione nei seguenti casi: destinazione d'uso diversa da quella concessa; mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari; mancata installazione del dispositivo per la misurazione delle portate e dei volumi di acqua prelevata; mancato pagamento di due annualità del canone; subconcessione a terzi. L'Amministrazione concedente dichiara la decadenza dalla concessione qualora il concessionario, regolarmente diffidato, non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di subconcessione a terzi, la decadenza è immediata.
2. L'Amministrazione concedente può revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o qualora si rendano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne avrebbero determinato il diniego. La revoca della concessione non dà diritto ad alcuna indennità.
3. In caso di revoca o decadenza, il concessionario è tenuto agli adempimenti indicati dall'Amministrazione concedente per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 7- OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

1. **Dispositivo di misurazione** – Il concessionario è tenuto ad installare idoneo e tarato dispositivo di misurazione della portata e del volume di acqua derivata e a trasmettere i risultati rilevati entro il 31

gennaio di ogni anno, ad ARPAE – Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza e al Servizio competente per la tutela e la gestione delle acque della Regione Emilia Romagna. Il concessionario è tenuto a consentire al personale di controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate.

2. **Cartello identificativo** – Il concessionario è tenuto a collocare in prossimità delle opere di presa il cartello identificativo che individua una regolare utenza di acqua pubblica.
3. **Variazioni** – Il concessionario è tenuto a comunicare preventivamente all'Amministrazione concedente ogni variazione relativa alla destinazione d'uso dell'acqua e alle opere di prelievo contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, ai fini della necessaria autorizzazione.
4. **Sospensioni del prelievo** – Il concessionario è tenuto a sospendere il prelievo qualora l'Amministrazione concedente disponga limitazioni temporali o quantitative dello stesso. La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti per un periodo non superiore ai tre mesi non dà luogo a riduzione del canone annuo.
5. **Subconcessione** – Il concessionario non può cedere o vendere a terzi la risorsa idrica oggetto di concessione, pena la decadenza immediata dal diritto a derivare.
6. **Cambio di titolarità** – Il concessionario è tenuto a comunicare il cambio di titolarità all'Amministrazione concedente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.
7. **Cessazione dell'utenza** – Il concessionario è tenuto a comunicare l'eventuale cessazione dell'utenza da qualsiasi causa determinata, e ad eseguire, a proprie spese, le prescrizioni impartite dall'Amministrazione concedente per la rimozione delle opere di presa ed il ripristino dei luoghi. Nel caso in cui non vi provveda, l'Amministrazione concedente procede d'ufficio all'esecuzione dei lavori, con onere delle spese a carico del concessionario.
8. **Responsabilità del concessionario** - Il concessionario è tenuto al risarcimento dei danni arrecati, in dipendenza della concessione, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente indenne da qualsiasi responsabilità anche giudiziale.
9. **Controllo della qualità delle acque utilizzate** - In considerazione del tipo di utilizzo, il Concessionario è tenuto ad adottare le misure necessarie finalizzate al controllo della qualità delle

acque utilizzate nonché alla periodica verifica d'idoneità delle stesse, sollevando l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità derivante dal verificarsi di eventuali danni in relazione all'uso effettuato.

10. Monitoraggi

- il concessionario è tenuto ad effettuare un monitoraggio periodico (almeno annuale, nel periodo primaverile) finalizzato all'implementazione del quadro conoscitivo relativo allo stato del corpo idrico da cui si effettua il prelievo, con particolare attenzione alla rilevazione dei parametri “trend piezometrico” e “soggiacenza”;
- gli esiti dei monitoraggi annuali sopra descritti, nonché i dati di prelievo, devono essere riassunti e trasmessi all'Amministrazione concedente alla scadenza della presente concessione o in allegato all'eventuale istanza di rinnovo della concessione stessa, unitamente ad una relazione valutativa degli stessi a firma di un geologo o altro tecnico iscritto all'Albo o all'Ordine e in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione adeguata alla tipologia dei monitoraggi realizzati. All'atto di un eventuale rinnovo, la concessione sarà rivalutata anche sulla scorta dell'andamento dei monitoraggi e dei dati di prelievo nel corso della stessa.

11. Azioni di risparmio della risorsa: è fatto obbligo al concessionario di mettere in atto strategie utili ad ottenere il risparmio, riutilizzo e riciclo della risorsa idrica demaniale, fornendone idonea e documentata attestazione al termine del periodo di durata della concessione, necessaria ai fini di un eventuale rinnovo.

12. Valutazione di progressiva riduzione del prelievo: prima di richiedere un eventuale rinnovo del titolo, il concessionario deve prendere in considerazione la possibilità di un abbandono progressivo del prelievo da acque sotterranee qualora siano disponibili nell'area fonti alternative. Alla presentazione dell'istanza di rinnovo il concessionario dovrà motivare la necessità di proseguire nell'utilizzo della risorsa idrica sotterranea per la totalità del volume concesso o per quota parte dello stesso.

ARTICOLO 8 – VERIFICA DI CONGRUITÀ

L'Amministrazione concedente può rivedere, modificare o revocare la concessione qualora non sia verificata la congruità della derivazione con gli obiettivi da raggiungere, ai sensi della direttiva 2000/60/CE, senza corresponsione di alcun indennizzo a favore del concessionario, fatta salva la

riduzione del canone. In particolare, in caso di successivo accertamento di ulteriori criticità della falda da cui si effettua il prelievo, l'Amministrazione concedente potrà intervenire in revisione dell'atto concessorio e, eventualmente, ridurre la quantità d'acqua concessa a tutela della falda captata.

ARTICOLO 9 - SANZIONI

Fatti salvi ogni altro adempimento o comminatoria previsti dalle leggi vigenti, il titolare della presente concessione è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 155 comma 2 della L.R. 3/1999 e ss. mm. e integrazioni, qualora violi gli obblighi e/o le prescrizioni previste dal presente disciplinare.

Il procuratore speciale della Società Agricola Sant'Antonio Allevamenti S.r.l. (C.F./P. IVA 03959110986), presa visione del presente disciplinare di concessione, dichiara di accettarne le condizioni e gli obblighi.

in data 27/02/2025

**Firmato, per accettazione, dal legale
rappresentante della concessionaria**

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.